

Ai gentili clienti
Loro sedi

Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008 **prevede in capo ai datori di lavoro alcuni obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**. I mancati adempimenti espongono i datori di lavoro alla possibile applicazione di: i) **sanzioni pecuniarie**; ii) **sanzioni penali** nei casi più gravi. Si tratta nello specifico di **obblighi in materia di formazione** (per i datori di lavoro RSPP e per la generalità dei lavoratori) e di **redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR)**. In riferimento alla prima ipotesi, **l'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro per datori di lavoro che svolgono direttamente le funzioni di RSPP e lavoratori deriva, rispettivamente, dall'articolo 34 e dall'articolo 37 del D.Lgs n. 81/2008**. Le disposizioni subordinano la definizione di durata, contenuti minimi e modalità di erogazione della formazione in oggetto a specifici accordi da adottare in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano. In riferimento a tale obbligo, vengono previste sanzioni fino a 6.400 euro. In riferimento alla seconda ipotesi, ovvero la **redazione del DVR**, bisogna ricordare che ai sensi degli articoli 28 e seguenti del D.Lgs n. 81/2008, **il datore di lavoro** in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, nei casi in cui sia prescritta la sorveglianza sanitaria, e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, **deve valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori**. Anche in tal caso, l'apparato sanzionatorio prevede l'irrogazione di sanzioni fino a 6.400 euro in caso di mancata redazione del DVR.

Premessa

Il D.Lgs n. 81/2008 pone, in capo ai datori di lavoro, una serie di **obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**. In particolare:

- l'articolo 34 stabilisce che **i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) frequentino corsi di formazione adeguati**

alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative svolte;

- **l'articolo 37 stabilisce che il datore di lavoro deve far sì che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro, da raggiungere anche con corsi periodici di aggiornamento;**
- **l'articolo 29, comma 5, estende ai datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti, l'obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR) secondo le procedure standardizzate.**

Viste le sanzioni particolarmente incisive previste dal legislatore in riferimento all'adempimento di tali obblighi forniamo un riepilogo di ciascun obbligo.

Obbligo formativo

Come anticipato in premessa, **l'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro per datori di lavoro che svolgono direttamente le funzioni di RSPP e lavoratori deriva, rispettivamente, dall'articolo 34 e dall'articolo 37 del D.Lgs n. 81/2008.**

OSSERVA

Entrambe le disposizioni richiamate **subordinano la definizione di durata, contenuti minimi e modalità di erogazione della formazione in oggetto a specifici accordi da adottare in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.** Tali Accordi sono stati siglati:

- in data 21 dicembre 2011;
- in data 25.07.2012.

Con l'adozione degli Accordi **l'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro per datori di lavoro che svolgono direttamente le funzioni di RSPP e per lavoratori risulta a tutti gli effetti in vigore.**

Qualora, in sede ispettiva, ne venisse rilevato il mancato adempimento, il datore di lavoro già oggi incorrerebbe nelle sanzioni amministrative e/o penali di seguito indicate. **L'apparato sanzionatorio** previsto dall'articolo 55 del D.Lgs n. 81/2008 prevede, in caso di mancato adempimento degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte del datore di lavoro, le seguenti sanzioni pecuniarie e/o penali:

SANZIONI	
Obbligo	Sanzione

Obbligo di formazione per il datore di lavoro che si assume il ruolo di RSPP	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Obbligo di formare in maniera adeguata ogni lavoratore in materia di sicurezza e salute	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
Obbligo di fornire una formazione adeguata e specifica ai dirigenti e ai preposti aziendali	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
Obbligo per il datore di lavoro di formare in maniera adeguata e specifica gli addetti alla prevenzione antincendio e al primo soccorso	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro
Obbligo per il datore di lavoro di formare in maniera adeguata e specifica l'RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro

In riferimento al **momento di insorgenza dell'obbligo** formativo evidenziamo che **i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) sono tenuti a completare il percorso formativo entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio dell'attività.**

Inoltre, bisogna precisare che **i soggetti che abbiano frequentato, entro la data del 26 luglio 2012 corsi che risultino documentalmente approvati alla data del 26 gennaio 2012** (data di entrata in vigore dell'Accordo n. 223/2011), **non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione previsti.** Allo stesso modo, **i soggetti che dimostrino di aver già svolto, alla data dell'11.01.2012** (data di pubblicazione dell'Accordo n. 223/2011), una **formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione previsti.**

Allo stesso modo, **coloro che sono in possesso dei requisiti per svolgere i compiti di RSPP, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall'Accordo 26 gennaio 2006, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione previsti.**

In riferimento ai lavoratori, invece:

LAVORATORI E FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA	
Lavoratori	I lavoratori nuovi assunti devono essere avviati ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione (il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione).

	I lavoratori in forza che abbiano frequentato, entro e non oltre il 26 gennaio 2013 corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati al 26 gennaio 2012 (data di entrata in vigore dell'Accordo n. 221/2011), non sono tenuti a frequentare i corsi previsti.
	I lavoratori che non rientrano nelle precedenti ipotesi (quindi i lavoratori in forza che per i quali il datore di lavoro non può dimostrare di aver fatto alcuna formazione in materia di salute e sicurezza), dovrebbero già aver provveduto ad assolvere all'obbligo formativo

Con riferimento alla **durata dei corsi di formazione**, questa dipende dai destinatari (datori di lavoro RSPP e lavoratori) e del grado di rischio.

DURATA DEI CORSI		
Grado di rischio	Destinatari formazione	Durata minima formazione
Basso	Datori di lavoro rspp	16 ore
	Lavoratori	8 ore
Medio	Datori di lavoro rspp	32 ore
	Lavoratori	12 ore
Alto	Datori di lavoro rspp	48 ore
	Lavoratori	16 ore

Per quanto concerne il **contenuto**:

CONTENUTO DEI CORSI	
Corsi rivolti ai datori di lavoro RSPP	Modulo giuridico
	Modulo gestionale
	Modulo tecnico
	Modulo relazionale
Corsi rivolti ai lavoratori	Formazione generale che costituisce un "patrimonio" permanente per il lavoratore indipendentemente dal settore produttivo in cui è impiegato
	Formazione specifica mirata in funzione del settore produttivo di impiego

L'aggiornamento della formazione, **per i datori di lavoro RSPP ha periodicità quinquennale, ed ha durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio in precedenza individuati:**

- per il **rischio basso**, 6 ore;
- per il **rischio medio**, 10 ore;

- per il **rischio alto**, 14 ore.

Per i **lavoratori**, invece, **l'aggiornamento deve avvenire con periodicità quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio.**

Redazione del documento sulla valutazione dei rischi

Ai sensi degli articoli 28 e seguenti del D.Lgs n. 81/2008, **il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.**

OSSERVA

Al termine della **valutazione dei rischi**, il datore di lavoro, sempre con la collaborazione dei soggetti sopra individuati, **deve redigere un documento da custodire presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione (DVR)**

La valutazione dei rischi, come noto, deve essere **immediatamente rielaborata quando si verificano:**

- **mutazioni al processo produttivo;**
- alla **organizzazione del lavoro;**
- in **relazione al grado di evoluzione della tecnica**, della **prevenzione** o della **protezione** o a seguito di **infortuni significativi;**
- quando i **risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità**. In tali ipotesi il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di 30 giorni.

Bisogna, inoltre, evidenziare che l'articolo 29, comma 5 del D.Lgs n. 81/2008 estende ai datori di lavoro che **occupano fino a 10 lavoratori** l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ed emanate con decreto interministeriale in luogo dell'autocertificazione prevista in precedenza.

OSSERVA

Lo stesso comma 5 dell'articolo 29 sopra citato stabiliva, in origine, che, **fino alla scadenza del terzo mese successivo all'entrata in vigore del predetto decreto, e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, i datori di lavoro in questione potevano autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi**. Il termine del **30 giugno 2012** (termine ultimo entro il quale era ammessa l'effettuazione della valutazione dei rischi mediante autocertificazione) **è stato posticipato in un primo momento al 31 dicembre 2012 ad opera del D.Lgs n. 57/2012.**

Le procedure standardizzate sono state **elaborate e disciplinate dal Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 e la loro entrata in vigore è fissata dopo 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del predetto decreto, avvenuta il 6 dicembre 2012** (quindi il 5 febbraio 2013).

OSSERVA

Tale termine non avrebbe dovuto trovare applicazione nei confronti dei datori che occupano fino a 10 lavoratori, rispetto ai quali il termine era già stato fissato al 31 dicembre 2012 dal D.Lgs n. 57/2012.

Sul punto è intervenuta, da ultimo, la **Legge di Stabilità per l'anno 2013** (Legge n. 228/2012) che ha disposto **la proroga, al 30 giugno 2013, della possibilità, per i datori di lavoro delle imprese fino a 10 dipendenti, di autocertificare la valutazione dei rischi.**

Conseguentemente, dal 1° giugno 2013, **i datori di lavoro fino a 10 dipendenti non possono più autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi, ma dovranno predisporre il documento di valutazione dei rischi (DVR).** Con la recentissima **nota del Ministero del Lavoro n. 2583 del 31.01.2013**, infatti, viene precisato che **i datori di lavoro fino a 10 dipendenti potranno autocertificare la valutazione sui rischi solo fino al prossimo 31.05.2013.**

OSSERVA

Il ripensamento è dovuto principalmente alla decorrenza delle disposizioni attuative delle procedure standardizzate, contenute in un decreto che entrerà in vigore il prossimo 06.02.2013, e alla circostanza che aggancia la possibilità di autocertificare la valutazione sui rischi fino al terzo mese successivo tale termine: il Ministero, quindi, ha chiarito che le imprese di minori dimensioni potranno autocertificare i rischi solo fino alla fine di maggio 2013.

L'apparato sanzionatorio prevede le seguenti sanzioni:

SANZIONI	
Ipotesi	Sanzione
Mancata redazione del DRV	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Incompleta redazione del DVR (in relazione a : misure di prevenzione e protezione e DPI, programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo	Ammenda da 2.000 a 4.000 euro

dei livelli di sicurezza, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità)	
Incompleta redazione del DVR (in merito a: relazione sulla valutazione di tutti i rischi, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa, individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento)	Ammenda da 1.000 a 2.000 euro

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO